

A chi di interesse

Lugano, 13 gennaio 2021

**Oggetto: Direttiva DAC6 - Chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione**

Gentile Cliente,

la Direttiva (UE) 2018/822 (di seguito anche Direttiva **DAC6**), ha introdotto lo scambio automatico tra Paesi membri dell'UE delle informazioni sui cd. **meccanismi transfrontalieri** e risulta ad oggi operativa nella maggior parte degli Stati membri coinvolti (con reportistica su annualità precedenti). Tale regime di comunicazione obbligatoria persegue da un lato un obiettivo di trasparenza, consentendo alle Amministrazioni fiscali europee di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale, e dall'altro un obiettivo di deterrenza nei confronti dei soggetti che, a vario titolo promuovono o favoriscono operazioni potenzialmente aggressive. Nello specifico la DAC6 impone agli **intermediari** (bancari, finanziari, assicurativi, professionisti in genere)<sup>1</sup> e, sussidiariamente, ai contribuenti stessi l'obbligo di segnalare all'Amministrazione finanziaria locale le strutture ed i modelli di pianificazione fiscale transnazionale potenzialmente aggressivi.

Si segnala tuttavia che l'obbligo sussiste solo al ricorrere congiunto di determinati requisiti:

- a) la **transnazionalità** del meccanismo;
- b) la sussistenza di almeno uno degli **elementi distintivi** (cd. *hallmarks*), classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A alla E (riassunti nell'**Allegato 1**);
- c) la presenza di un **vantaggio principale** realizzato da uno o più contribuenti<sup>2</sup>.

Generalmente la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni** dal giorno successivo a quello in cui è reso disponibile il meccanismo transfrontaliero (ovvero da quando viene messo in atto il primo step dello stesso)<sup>3</sup>. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione sono previste specifiche sanzioni, che si segnala essere diverse per ciascun Paese membro<sup>4</sup>. Per quanto riguarda la **Svizzera**, si segnala che la stessa **non adempie alla direttiva DAC 6. Pertanto nessun obbligo di segnalazione è previsto direttamente per contribuenti/intermediari svizzeri**. Tuttavia, se una transazione che coinvolge un intermediario svizzero ricade nelle fattispecie di quelle "riportabili" (poiché integra i requisiti del meccanismo transfrontaliero aggressivo di cui all'Allegato 1) **spetterà solo alla controparte UE provvedere alla comunicazione delle informazioni rilevanti all'Autorità fiscale del proprio Paese di residenza**.

Il Gruppo Stelva rimane a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni circa gli obblighi previsti dalla direttiva e consulenza diretta su un vostro potenziale impatto della direttiva DAC6.

Cordiali saluti.

Stelva SA

---

<sup>1</sup> Si considera intermediario colui che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione ovvero svolge un'attività di assistenza o consulenza propedeutica a questo scopo. È contribuente chi attua o a favore del quale è messo un meccanismo transfrontaliero.

<sup>2</sup> Tale ultimo requisito è previsto però **solo per alcune categorie di hallmarks**.

<sup>3</sup> Ogni Paese ha adottato diversi termini per adempiervi. Ad esempio la normativa italiana prevede:

- **scadenza 31 gennaio 2021**: per le operazioni effettuate tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020
- **scadenza 28 febbraio 2021**: per le operazioni effettuate tra il 25 giugno 2018 e 30 giugno 2020

<sup>4</sup> Per esempio in Italia, la sanzione prevista per l'omessa comunicazione varia da 3'000 a 31'500 euro. In Lussemburgo, invece, può arrivare sino a 250'000 euro.

**Allegato 1 - Perimetro degli elementi distintivi**

<b>Categoria</b>	<b>Hallmarks</b>	<b>Richiesto il test del vantaggio principale (CVP<sup>5</sup>)?</b>	<b>Esempi</b>
A	<i>Hallmarks</i> generici collegati al criterio del vantaggio principale	SI tali elementi possono essere presi in considerazione solo se soddisfano il CVP	Clausola che imponga l'obbligo di confidenzialità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e/o di altri intermediari  Accordi in cui l'intermediario ha diritto ad una fee parametrata al vantaggio fiscale o è stabilita in misura fissa ma la spettanza è subordinata alla condizione che il vantaggio fiscale si realizzi  Operazione standardizzata resa disponibile a più contribuenti senza bisogno di personalizzazione
B	<i>Hallmarks</i> specifici collegati al criterio del vantaggio principale	SI tali elementi possono essere presi in considerazione solo se soddisfano il CVP	Acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione  Transazioni con partecipate estere non concluse ad arm's length e retrocessione dei flussi sotto forma di dividendi, interessi o altri redditi agevolati fiscalmente  Operazioni circolari di "round tripping" tramite entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria
C	<i>Hallmarks</i> specifici collegati alle operazioni transfrontaliere	Solo per alcune casistiche	Pagamenti transfrontalieri deducibili corrisposti ad imprese associate che godono di regime di esenzione nel proprio Stato di residenza (necessario CVP)  Sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più giurisdizioni (non necessario CVP)
D	<i>Hallmarks</i> specifici riguardanti scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva	NO La mera sussistenza di tali elementi comporta l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero	Meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente rendendo, <i>inter alia</i> , il beneficiario effettivo non identificabile
E	<i>Hallmarks</i> specifici relativi ai prezzi di trasferimento	NO La mera sussistenza di tali elementi comporta l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero	Meccanismo che comporta l'uso di norme "safe harbour" unilaterali (es. prassi dell'Autorità fiscale a concedere ruling e accordi agevolativi rispetto agli standard OCSE)

<sup>5</sup> Il **criterio del vantaggio principale** si ritiene soddisfatto solo laddove è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti **si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale**.